



## Comune di Borgo Ticino

### AREA AMMINISTRAZIONE

**DETERMINAZIONE**

Numero  
Reg. Gen.

220

Numero  
Reg. Sett.

108

18/11/2016

**Originale**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSULENZA E  
BROKERAGGIO ANNO 2016**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal *01.12.2016* per quindici giorni consecutivi.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA AMMINISTRAZIONE;

**Viste** le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Nulla ostando** alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

## AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO – ANNO 2016

### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Tenuto conto che il Comune di Borgo Ticino con propria delibera G.C. 98/2009 ha introdotto ed affidato l'incarico di brokeraggio alla ditta General Broker Service S.p.A. di Roma iscritta al R.U.I. (Registro Unico Intermediari) al n. 000054897, per il soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo, a supporto del proprio personale, che non dispone delle necessarie professionalità per svolgere la suddetta attività;

Considerato che tale servizio negli anni si è dimostrato fondamentale per la gestione dei pacchetti assicurativi e dei sinistri in cui è incorso l'ente e che la Ditta incaricata ha svolto con competenza, supporto, puntualità e celerità d'intervento in tutte le richieste e segnalazioni;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al rinnovo del conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune anche per l'anno 2016;

Rilevato inoltre che:

- l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker;
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Visto il D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett A) e le linee guida attuative dell'ANAC relative all'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, che consentono l'affidamento diretto per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro;

Vista la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker intuito personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;

Vista la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

Vista la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

Tenuto conto:

- che il valore dei premi assicurativi per l'anno 2016 ammonta a circa € 27.200= e che l'incarico da affidare è essere commisurato in percentuale al totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto;
- che la remunerazione del broker viene fatta direttamente dalle compagnie di assicurazione e per l'anno 2016 può essere quantificata in circa € 2.700= ;

Considerato quindi che per il periodo dell'incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all'importo della soglia comunitaria e rispetto quanto previsto nel Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. nr. 267/2000;

Visto il decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Servizio;

#### DETERMINA

- 1) Di affidare l'incarico di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Borgo Ticino, per l'anno 2016, alla Società General Broker GBS spa via Bargoni 8 Roma – Partita IVA 04137451003;
- 2) Di dare atto che l'incarico scadrà il prossimo 31/12/2016 o comunque fino all'espletamento di gara per il nuovo affidamento;
- 3) Che l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell' art. 1758 c.c.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sgobbi Elisa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sgobbi Elisa". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the official stamp.



# Pareri

Comune di Borgo Ticino

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 242**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRAZIONE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Demografico**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ANNO 2016**

Nr. adozione settore: **108**      Nr. adozione generale: **220**

Data adozione: **18/11/2016**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Demografico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/11/2016**



Il Responsabile di Settore  
Elisa Sgobbi

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **18/11/2016**



Responsabile del Servizio Finanziario  
Elisa Sgobbi

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 01 DIC. 2016



IL MESSO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

